

Prot. n. 814 del 24.7.2020



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologiche da Covid-19”;

viste le ultime linee guida adottate in data 3 luglio 2020 Prot. n. 749;

rilevato che l’art. 221 della citata legge ha modificato ulteriormente l’art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18 - convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27 -, contenente disposizioni in materia civile e penale;

considerato che al comma 2 dell’articolo in questione si legge testualmente: *“Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10”*;

rilevato che, quanto alla materia di interesse penale, il comma 9 dell’art. 221 ha reintrodotto, *“fermo restando quanto previsto dagli artt. 146 bis e 147 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271”*, la possibilità degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti di partecipare a qualsiasi udienza penale mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

considerato che la citata legge 17 luglio 2020 n. 77 è entrata in vigore il 19 luglio u.s., disciplinando la partecipazione alle udienze penali fino al 31 ottobre 2020;

DISPONE

A decorrere **dal 19 luglio fino al 31 ottobre 2020**, la partecipazione all’udienza dei soggetti in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della

Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3,4 e 5 dell'art. 146 bis delle norma di attuazione del c.p.p.

Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale e deve pervenire in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza da celebrare, entro le ore 12,00, ovvero il martedì non festivo per le udienze di competenza del Tribunale di sorveglianza e entro il martedì per le udienze monocratiche.

Il suindicato termine dovrà essere rispettato improrogabilmente, al fine di consentire l'organizzazione dell'udienza da remoto. Non saranno ammesse eccezioni per alcuna ragione.

Sarà cura del Presidente del Tribunale di sorveglianza o del Magistrato (per le udienze di sua competenza), comunicare, nei due giorni antecedenti l'udienza, ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione l'ora e le modalità del collegamento.

Nel caso in cui il detenuto non esprima il consenso a partecipare all'udienza da remoto, ma chieda comunque di partecipare, lo stesso sarà regolarmente tradotto in aula di udienza.

Nei giorni di udienza, sarà possibile la compresenza, nella sala ove sono allocate le celle per i detenuti, di un numero massimo di 4 persone provenienti dal medesimo istituto penitenziario - oltre al personale di Polizia penitenziaria necessario - da individuarsi tra coloro che sono interessati, di volta in volta, alla trattazione dei procedimenti. Gli altri detenuti – compatibilmente con le esigenze di sicurezza – attenderanno la chiamata dentro il mezzo di trasporto;

i detenuti appartenenti al circuito di “alta sicurezza” della casa circondariale di Caltanissetta saranno tradotti, a seconda delle esigenze di sicurezza previamente prospettate e valutate, a più riprese, con il rispetto delle medesime indicazioni di cui sopra;

tale organizzazione consentirà di evitare, nel piccolo locale adibito a sala di attesa dei detenuti, un sovraffollamento pericoloso ai fini del contagio da Covid-19 e, al contempo, un adeguato scaglionamento dell'accesso nel detto locale.

I detenuti tradotti dovranno indossare i dispositivi di protezione personali (mascherine) sia durante il percorso da e per l'Ufficio, sia durante la permanenza dentro l'Ufficio.

Gli stessi dovranno osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sarà cura degli agenti di Polizia Penitenziaria fare osservare tali disposizioni anche nei locali dell'Ufficio

giudiziario.

Quanto alle priorità di trattazione dei procedimenti inerenti condannati detenuti, saranno trattati i procedimenti relativi ai detenuti che saranno tradotti in udienza tenuto conto della lontananza geografica dell'istituto penitenziario di provenienza e, segnatamente, prima i procedimenti dei detenuti provenienti da Gela, poi quelli da Enna e da Piazza Armerina, poi quelli da San Cataldo, infine quelli provenienti dalla casa circondariale di Caltanissetta ed, infine, i procedimenti inerenti i condannati con ordine di carcerazione sospeso o già in misura alternativa, salvo particolari esigenze di sicurezza o di altra natura della Polizia penitenziaria e dei difensori da sottoporre all'attenzione del Presidente (per le udienze collegiali) o del Magistrato (per le udienze monocratiche).

Sempre nei giorni di udienza, sarà possibile la compresenza, nella sala in uso agli avvocati, del numero massimo di persone (tra difensori e condannati liberi) che potranno occupare le sedie già disposte alla distanza di sicurezza di almeno un metro.

L'accesso alla sala avvocati sarà consentito a coloro che saranno interessati, di volta in volta, alla trattazione dei procedimenti, tenuto conto – quanto ai detenuti – dell'ordine sopra riportato.

Nello spazio antistante la sala in uso agli avvocati, sarà consentita l'attesa solo nelle postazioni indicate sul pavimento, al fine di rispettare la distanza di sicurezza.

Sarà garantito l'avvicendamento degli interessati nella sala avvocati, dall'addetto al servizio di chiamata all'udienza che avrà cura di evitare assembramenti.

Le presenti disposizioni hanno efficacia immediata.

Restano ferme le disposizioni adottate con decreto in data 3 luglio 2020 Prot. n. 749 relative alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.


Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, ai Magistrati, al personale amministrativo, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, alle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto e, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale di Caltanissetta, nonché alla Settima Commissione-Emergenza - Covid-19 del Consiglio Superiore della Magistratura e al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

Si dispone la pubblicazione, a cura del Magrif, delle presenti linee guida nella sezione *news* del sito del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Caltanissetta, 24 luglio 2020.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza

Renata Fulvia Giunta

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small flourish.